



**CONVENZIONE
PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO**

Il giorno 21 del mese di Maggio dell'anno 2019 , tra i sottoscrittori

**REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI VITERBO
COMUNE DI VITERBO
COMUNE DI MONTEFIASCONE
COMUNE DI VETRALLA
COMUNE DI NEPI
COMUNE DI TARQUINIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
TRIBUNALE DI VITERBO
PREFETTURA DI VITERBO
QUESTURA DI VITERBO
COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI
COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI VITERBO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
CASA CIRCONDARIALE N.C. VITERBO
UFFICIO DISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA VITERBO E RIETI**

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

VISTA la Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.

VISTA la Legge Regionale 6 Dicembre 1979, n. 94, "Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari", in attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 1979, n. 101, "Modalità per l'organizzazione del servizio di pronto intervento socio – sanitario".

VISTA la Legge Regionale 19 Marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna"

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2011, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei Servizi della Regione Lazio".

PREMESSO CHE

Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno emanato la Direttiva n. 29 del 25.10.2012 con la quale hanno dettato norme minime di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

lo Stato italiano ha recepito tale provvedimento con la legge n. 212 del 15 dicembre 2015 che ha introdotto numerose norme nel codice di procedura penale per la tutela, l'informazione, l'assistenza e la partecipazione della vittima di reato nel procedimento penale;

la Direttiva europea intende per "vittima di reato" sia la persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato, sia un familiare di persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato o che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

per garantire l'effettivo esercizio del diritto di informazione, di assistenza e di partecipazione delle vittime di reato nonché per garantire l'accesso alla giustizia riparativa della vittima di reato è di fondamentale importanza:

- l'organizzazione di servizi di ascolto e consulenza e in particolare la costituzione di una rete di sportelli generalisti per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato;
- la predisposizione di campagne informative e di sensibilizzazione culturale;
- il supporto psicologico e psicoterapeutico, ove necessario;
- la predisposizione di piani di protezione;
- l'organizzazione di corsi di formazione rivolti a tutti gli operatori coinvolti nell'assistenza alle vittime di reato;
- la presa in carico da parte dei servizi pubblici delle situazioni di disagio;
- l'organizzazione e la gestione del percorso giudiziario della vittima di reato.

A tali fini si rende necessario attivare collaborazione stabile tra i diversi soggetti pubblici e del privato sociale che in un territorio possono concorrere all'offerta di una serie di risposte articolate a seconda dei bisogni e coordinate tra loro;

Fondamentale è la valorizzazione e il potenziamento delle Reti locali di intervento attraverso la promozione di un Piano di azione locale a tutela delle vittime di reato che preveda anche l'istituzione di un Osservatorio sul fenomeno;

La finalità del progetto è la realizzazione di una "Task-Force Interistituzionale" in grado di intervenire con professionalità e tempestività nel garantire l'esercizio dei diritti della vittima di reato e l'assistenza necessaria alla stessa, ponendo in essere una attività di scambio, di informazione e sinergie in grado di fornire un approccio globale in tale attività.

CONSIDERATO CHE

- la già citata Direttiva 2012/29/UE all'art. 8 recita che

1. *"Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. (art. 8),*
2. *Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza.*
3. *Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica*

gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima”.

-la Direttiva all'art. 9 definisce che

1. I servizi di assistenza alle vittime, che possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e organizzati su base professionale o volontaria, forniscono almeno:

a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;

c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;

- il rispetto della citata Direttiva 2012/29/UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che permettano, a seguito della denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime «verso gli specifici servizi di assistenza».

-l'articolo 90-bis, comma 1, c.p.p. (Informazioni alla persona offesa) prevede che: «Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile» numerose informazioni su diritti e facoltà a lei riconosciuti.

-l'articolo 90-quater, comma 1, c.p.p. (Condizione di particolare vulnerabilità) indica che «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Obiettivi della convenzione

- analisi e monitoraggio della tipologia dei reati e della tutela della vittima di reato;

- coordinamento delle azioni fra soggetti pubblici e del privato sociale per l'emersione del fenomeno della vittima di reato, sia culturali che operative che facilitino la raccolta delle denunce;
- formazione e aggiornamento degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;
- attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
- sviluppo di azioni condivise finalizzate alla prevenzione e contrasto del fenomeno attraverso mirati percorsi educativi ed informativi nelle istituzioni scolastiche e universitarie;
- definizione di procedure operative condivise nel percorso processuale penale.
- costituzione di una rete di presidi e di iniziative di aiuto alle vittime, di approccio generalista. In particolare, costituzione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato

I firmatari convengono pertanto e innanzi tutto di dare avvio alla costruzione di una rete di sportelli generalisti per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato, di stampo generalista. I servizi, che forniranno le prestazioni previste dall'art. 9 della Direttiva, citate in premessa, verranno incardinati nel territorio presso l'istituzione pubblica (Comuni) per poter garantire la sostenibilità delle azioni in favore delle vittime e di tutti i cittadini, e poter contare su finanziamenti stabili ed eventualmente concorrenti tra pubblico e privati.

Per il funzionamento degli sportelli ci si avvarrà di operatori - reperiti a mezzo procedure di evidenza pubblica - adeguatamente formati, ai sensi dell'art. 25 punto 4 della Direttiva sia nell'accoglienza e supporto delle vittime.

Il primo servizio verrà aperto - a titolo sperimentale - presso il Comune di Viterbo, valutandone dopo un congruo periodo la replicabilità in altri territori della Provincia.

Art.2

Referenti

Ciascuno dei firmatari del presente protocollo si impegna ad individuare e comunicare un referente per l'attuazione di quanto in esso previsto.

Art. 3

Compiti della Provincia

La Provincia, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, tenendo presente l'attuale quadro normativo collaborerà alla realizzazione di un'ampia offerta di interventi e servizi per l'intero territorio provinciale si impegna:

- a fornire dei locali per garantire l'apertura di uno sportello di ascolto e di assistenza delle vittime di reato;
- a raccogliere i dati relativi alle esperienze realizzate nel territorio dei Comuni della Provincia, fornendo tali dati al tavolo interistituzionale per valorizzare e diffondere le azioni intraprese in forma autonoma dai Comuni al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti;
- a collaborare nella realizzazione di corsi e seminari sul tema in oggetto.

Art. 4

Compiti dei Comuni

Il Comune di Viterbo ed i Comuni della Provincia si impegnano a:

- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire l'attuazione della Direttiva in questione;-
- collaborare con gli altri soggetti firmatari per la formazione degli operatori coinvolti nella accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle vittime di reato;
- mantenere e rafforzare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno.
- favorire la presenza sul territorio di strutture per l'accoglienza delle vittime (case rifugio) e di sportelli antiviolenza.
- curare procedure operative di dettaglio con la Procura della Repubblica, con il Tribunale e con le Forze dell'Ordine nei casi di presentazione di vittima di reato di violenza di genere e violenza sui minori;
- sul piano della formazione, collaborare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale finalizzati all'ampliamento e alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori, allo scopo di creare "esperti" della rete e per iniziative formative in tema di accoglienza delle vittime e di assistenza appropriata;
- garantire la partecipazione del proprio personale alle iniziative formative specifiche finalizzate all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori.

Art.5

Compiti della Prefettura

- La Prefettura promuoverà periodici momenti di verifica e di analisi congiunta. Curerà altresì, d'intesa con i soggetti firmatari del presente

protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, corsi di informazione e formazione, iniziative di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti, convegni e incontri culturali.

Art. 6

Compiti del Tribunale Ordinario

Il Tribunale di Viterbo assicurerà la tutela della vittima di reato sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase del processo. Ed inoltre;

- Procederà alla adozione, sussistendo i presupposti di legge, di misure a tutela della vittima di reato;
- Procederà alla trattazione prioritaria dei procedimenti che riguardano vittime di violenza di genere;
- Procederà all'esame della vittima di reato con particolari modalità nell'ipotesi in cui la stessa si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità;
- Promuoverà l'organizzazione di corsi ed incontri formativi per gli operatori sulle tematiche in oggetto

Art. 7

Compiti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario procederà ad iscrivere le notizie di reato in modo da assicurare un intervento del magistrato rispettoso della tutela della vittima di reato, inoltre :

- Procederà all'iscrizione prioritaria dei procedimenti nel caso in cui si tratti di reati con vittima di violenza di genere;
- Procederà all'esame della vittima di reato secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura penale, individuando le sue eventuali condizioni di particolare vulnerabilità;
- Nei casi in cui si tratti di vittima minorenni, provvederà ad informare il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica per i minorenni, eventualmente anche tramite le forze dell'ordine, per la realizzazione di interventi non differibili da prendere a tutela di minori vittime di violenza sessuale, di maltrattamenti, di violenza assistita, di atti persecutori;
- Procederà a valutare l'opportunità di applicazioni di misure cautelari personali a tutela della vittima di reato;
- Fornirà alla persona offesa le indicazioni previste dall'art. 90 bis c.p.p., nel caso in cui non vi abbia già provveduto la P.G.;

- Valuterà la eventuale collocazione in via di urgenza di minori e donne in Centri antiviolenza o in altre strutture idonee, se si tratta di vittime di violenza di genere.

Art. 8

Compiti delle Forze dell'Ordine

La Questura, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, si impegnano, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, a:

- rendere consapevoli i propri operatori della necessità di procedere con la dovuta attenzione e sensibilità nell'approccio con la vittima di reato, costituendo spesso il loro intervento il primo contatto tra istituzione vittima di reato, procedendo a fornire le informazioni previste dall'art. 90 bis c.p.p.;
- una corretta escussione che riduca il più possibile il senso di disagio della vittima di reato, individuando le sue eventuali condizioni di particolare vulnerabilità;
- favorire la partecipazione dei propri operatori all'aggiornamento e alla formazione nell'ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente protocollo;
- garantire la pronta disponibilità di un referente all'uopo individuato all'interno delle articolazioni centrali e territoriali per la corretta attuazione delle modalità operative previste dal presente protocollo al fine di attivare prontamente la rete di azioni previste;
- fornire all'Università della Tuscia, nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e della riservatezza, elementi e dati necessari al monitoraggio del fenomeno, ai fini della realizzazione di statistiche e della programmazione di iniziative in linea con le finalità del protocollo;
- fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri di ascolto e assistenza presenti sul territorio, nonché alle procedure di tutela giuridica e legale previste dalla normativa vigente.

Art. 9

Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

L'Azienda Sanitaria Locale Viterbo, firmataria del presente protocollo, anche attraverso i presidi ospedalieri e i servizi territoriali di distretto si impegna a:

- assicurare la massima tutela, in particolare dei soggetti vittime di violenza di genere e dei minori vittime di violenza, attraverso percorsi assistenziali protetti che ne garantiscano la privacy e l'incolumità fisica e psichica;

- curare procedure operative di dettaglio con la Procura della Repubblica, con il Tribunale e con le Forze dell'Ordine nei casi di presentazione di vittima di reato di violenza di genere e violenza sui minori;
- curare la raccolta e l'elaborazione dei dati disponibili relativi al fenomeno allo scopo di concorrere all'attività di monitoraggio costante dello stesso e di disporre di dati certi circa il suo andamento nel tempo, nel rispetto comunque della privacy delle persone interessate, anche inviando i dati al docente dell'Unitus che si occupa della elaborazione statistica;
- sul piano della formazione, collaborare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori, allo scopo di creare "esperti" della rete e per iniziative formative in tema di accoglienza delle vittime dei reati e di assistenza appropriata;
- garantire la partecipazione del proprio personale alle iniziative formative specifiche finalizzate all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori.

Art. 10

Compiti dell'Ordine degli Avvocati

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a strutturare e coordinare costantemente il proprio intervento in rete con le istituzioni firmatarie per il raggiungimento degli scopi della convenzione.

In particolare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a:

- divulgare presso i propri iscritti la conoscenza dell'esistenza della convenzione e della rete di interventi dalla stessa predisposti per la tutela delle vittime di reato al fine di sensibilizzarli al problema e metterli in grado di usufruire della rete creata;
- collaborare alla realizzazione e promozione di incontri periodici di formazione degli operatori del diritto con riferimento alle aree di competenza degli altri operatori messi in rete (sanitari, forze dell'ordine, associazioni convenzionate che offrono strutture di accoglienza, magistrati, assistenti sociali) per accrescere la conoscenza dell'ambito di intervento degli altri operatori al fine di meglio integrare i singoli interventi.

Considerato che presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo è già operativo lo "Sportello per il Cittadino" istituito ai sensi dell'art. 30 della Legge 247 del 2012 e disciplinato dal regolamento CNF del 19 aprile 2013 n°2, il suddetto Ordine si impegna a potenziare tale struttura favorendo la partecipazione su base volontaria di Consiglieri ed Avvocati che abbiano esperienza nella materia penale, sostanziale e procedurale.

Gli Avvocati che parteciperanno a tale "sportello" garantiranno un servizio di informazione e di primo orientamento dell'utente che si ritenga vittima di reato, rispetto alle possibili iniziative da intraprendere.

Il servizio sarà prestato su base gratuita e fermi i divieti di cui all'art. 5, comma 4 del Regolamento CNF del 19 aprile 2013 n°2".

Art. 11

Compiti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

L'Ordine degli Psicologi del Lazio si impegna a fornire la propria collaborazione attraverso azioni di consulenza e supervisione progettuale, anche supportando il coinvolgimento di psicologi e psicologhe nell'ascolto e nell'assistenza della vittima di reato, soprattutto allorché la stessa si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità.

L'Ordine si impegna altresì a promuovere azioni di formazione e aggiornamento e a collaborare alla definizione di criteri utili per la costituzione di un elenco di risorse disponibili a prestare la propria attività presso lo sportello di ascolto e assistenza che verrà istituito presso la Provincia di Viterbo.

Art. 12

Compiti dell'Università della Tuscia

L'Università della Tuscia, nell'ambito della propria attività istituzionale, si impegna a:

- collaborare con le altre istituzioni per la raccolta, l'analisi e la elaborazione statistica di dati relativi ai reati, al fenomeno della tutela della vittima di reato, alla sua incidenza nella Provincia di Viterbo, con l'ausilio degli altri firmatari della Convenzione

Art.13

Costituzione Cabina di regia o Tavolo tecnico

Per realizzare quanto previsto nei precedenti articoli viene costituita una Cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari e coordinata da con i compiti di

1. supervisionare l'attuazione e l'andamento del progetto,
2. convocare periodicamente gli incontri istituzionali per lo sviluppo e la stabilizzazione della rete;
3. predisporre annualmente un *report* contenente la valutazione dell'impatto dei servizi di assistenza alle vittime di reato da inviare alla Commissione europea per il tramite del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 28 della Direttiva.

Art. 14

Finanziamenti

La sottoscrizione della convenzione non comporta oneri economici a carico dei singoli soggetti che potranno contribuire alla presentazione di progetti da far finanziare a livello locale, nazionale ed europeo.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI VITERBO

COMUNE DI VITERBO

COMUNE DI MONTEFIASCONE

COMUNE DI VETRALLA

COMUNE DI NEPI

COMUNE DI TARQUINIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

VITERBO

TRIBUNALE DI VITERBO

PREFETTURA DI VITERBO

QUESTURA DI VITERBO

COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI

COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

CASA CIRCONDARIALE N.C. VITERBO

UFF. DISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA VITERBO E RIETI